



**AGENZIA FORMATIVA  
della PROVINCIA di VARESE**

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI  
DELL'AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE**

*Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 - Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*

*E del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*

*Rev. 01*

*Delibera del CdA n. 52 del 7 settembre 2017*



**AGENZIA FORMATIVA  
della PROVINCIA di VARESE**

**INDICE**

***Art. 1 – Premessa***

***Art. 2 – Principi***

***Art. 3 – Violazioni disciplinari, sanzioni, soggetti e organi responsabili***

***Art. 4 – Modalità di irrogazione delle sanzioni***

***Art. 5 – Organi giudicanti e Organo di garanzia***

***Art. 6 – Disposizioni finali***



## AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

### **ART.1 -PREMESSA**

1. Compito preminente della scuola è educare e formare gli allievi; a questo fondamentale principio devono essere improntati anche i procedimenti disciplinari e i provvedimenti sanzionatori, il cui carattere non può essere meramente punitivo. A tal fine i procedimenti disciplinari, oltre ad assicurare l'accertamento dei fatti e delle responsabilità, devono garantire la correlazione fra queste e le sanzioni conseguenti, e renderle evidenti ai destinatari . Spetta ai soggetti e degli organismi preposti all'irrogazione delle sanzioni tenero conto di questi principi nell'esercizio della loro funzione.

2. Il presente regolamento definisce in termini generali violazioni disciplinari, tipologia di sanzioni e soggetti deputati ad irrogarle; ciò non determina tuttavia un rigido automatismo nella gestione della disciplina, la cui dinamica deve comunque sempre ancorarsi alla valutazione specifica dei singoli casi, e alla motivazione delle scelte che vengono operate. Le valutazioni e i provvedimenti devono sempre essere ispirati al principio di equità e al principio di proporzionalità fra pena e sanzione.

3. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia; eventuali deroghe a questo principio dovranno sempre essere esplicitamente motivate in modo sostanziale e non meramente formale.

4. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

5. La convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente.

### **ART. 2 - PRINCIPI**

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione scritta senza essere stato prima ascoltato, e senza che siano state considerate le sue eventuali ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa con il comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate, non lesiva dell'altrui personalità, che non violino norme, leggi o regolamenti.



## AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
4. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica (pulizia delle aule, piccole manutenzioni, attività assistenziali nell'ambito della comunità scolastica, supporto alla biblioteca etc..).
5. Tali attività, che non devono attuarsi contemporaneamente alle ore di lezione, sono valutate in base all'organizzazione scolastica, alla disponibilità di assistenza del personale della scuola e alla congruità rispetto alla sanzione di cui sono sostitutive.
6. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dello studente (genitori se minorenni) Direttore Generale dell'Agenzia Formativa.

### **ART. 3 – VIOLAZIONI DISCIPLINARI, SANZIONI, SOGGETTI E ORGANI RESPONSABILI**

1. In relazione ai doveri che lo studente è tenuto ad osservare (in particolare quelli elencati dall'art. 3 del D.P.R. n. 249/1998 ), all'esigenza del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle esigenze particolari derivanti dalla situazione specifica dell'Istituto, sono individuate le mancanze disciplinari, le corrispondenti sanzioni nonché i relativi soggetti incaricati di irrogarle riportati nella tabella riepilogativa sottostante.

#### **MANCANZA /SANZIONI**

#### **SOGGETTI COMPETENTI AD INFLIGGERE LE SANZIONI**

##### **Ritardi ripetuti**

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| • Richiamo verbale  | Docente                 |
| • Ammonizione scritta su diario dello studente/Registro di classe | Docente                 |
| • Sospensione dalle lezioni con/senza diritto di frequenza        | Consiglio di disciplina |

---

##### **Assenze ingiustificate**

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| • Richiamo verbale  | Docente                 |
| • Ammonizione scritta su diario dello studente/Registro di classe | Docente                 |
| • Sospensione dalle lezioni con/senza diritto di frequenza        | Consiglio di disciplina |



## AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

### **Mancanza del materiale occorrente**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| • Richiamo verbale  | Docente                 |
| • Ammonizione scritta su diario dello studente/Registro di classe | Docente                 |
| • Consegna da svolgere in classe                                  | Docente                 |
| • Consegna da svolgere a casa                                     | Docente                 |
| • Ammonizione scritta su diario dello studente/Registro di classe | Docente                 |
| • Sospensione dalle lezioni con/senza diritto di frequenza        | Consiglio di disciplina |

---

### **Non rispetto delle consegne a casa**

|   |         |
|---|---------|
| • Richiamo verbale  | Docente |
| • Consegna da svolgere in classe                                  | Docente |
| • Consegna da svolgere a casa                                     | Docente |
| • Ammonizione scritta su diario dello studente/Registro di classe | Docente |

---

### **Non rispetto delle consegne a scuola**

|   |         |
|---|---------|
| • Ammonizione scritta su diario dello studente/Registro di classe | Docente |
|---|---------|

---

### **Allontanamento non autorizzato dall'aula o ritardo nel rientro in classe**

|   |         |
|---|---------|
| • Richiamo verbale  | Docente |
| • Ammonizione scritta su diario dello studente/Registro di classe | Docente |

---



## AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

### Allontanamento senza autorizzazione dall'Istituto

- Sospensione dalle lezioni con/senza diritto di frequenza Consiglio di disciplina
- 

### Uso NON autorizzato di audiovisivi, mezzi elettronici e cellulari e divulgazione di immagini sconvenienti

- Richiamo verbale Docente
  - Ammonizione scritta su diario dello studente/Registro di classe Docente
  - Sospensione dalle lezioni con/senza diritto di frequenza Consiglio di disciplina
- 

### Uso di termini volgari in generale e in particolare se rivolti come insulto; espressioni offensive e lesive della dignità altrui

- Ammonizione scritta su diario dello studente/Registro di classe Docente
  - Sospensione dalle lezioni con/senza diritto di frequenza Consiglio di disciplina
- 

### Atti di violenza o minacce

- Ammonizione scritta su diario dello studente/Registro di classe Docente
  - Sospensione dalle lezioni con/senza diritto di frequenza Consiglio di disciplina
- 

### Furto o danneggiamento del materiale altrui e/o del decoro dell'ambiente scolastico

- Ammonizione scritta su diario dello studente/Registro di classe Docente
  - Sospensione dalle lezioni con/senza diritto di frequenza Consiglio di disciplina
-



## AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

### Fumo nei locali scolastici e nelle pertinenze

- Sanzione amministrativa prevista dalla legge Personale scolastico incaricato
- 

### In generale ogni tre note sul registro di classe

- Sospensione dalle lezioni con/senza diritto di frequenza Consiglio di disciplina

### Per gravissima violazione disciplinare o per gravi e reiterate violazioni

- Espulsione dalla scuola Consiglio di classe
- 

2. Si specifica che l'allontanamento dall'aula non è un normale strumento di natura disciplinare, e che ove a ciò si dovesse ricorrere per gravi e imprescindibili motivi permane sulla scuola l'obbligo, che non può essere in alcun modo eluso, di vigilare sull'allievo. Data l'eccezionalità della fattispecie, all'allontanamento dall'aula deve sempre essere correlato un provvedimento disciplinare espresso, adottato dal soggetto competente ad irrogare la sanzione, sulla base dei principi generali stabiliti dal presente Regolamento.

### **ART.4 - MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Le sanzioni hanno un andamento progressivo, pertanto la reiterazione ripetuta di un comportamento in violazione del presente regolamento sarà sottoposto a sanzioni via via più severe.

2. Il docente dovrà sempre esporre allo studente le ragioni che determinano l'adozione della sanzione di sua competenza, e registrarla sui documenti indicati al precedente art. 3, con esclusione del richiamo verbale.

3. Con esclusione delle sanzioni di competenza dei Docenti, i procedimenti dovranno essere avviati in forma scritta dal soggetto richiedente (di norma Docente, Tutor o Coordinatore), e del loro svolgimento (istruttoria e conclusioni) dovrà essere tenuta regolare documentazione e verbalizzazione in Segreteria didattica.

4. Prima di irrogare una sanzione disciplinare che comporti il formale allontanamento dalla scuola, compresa la sospensione con obbligo di frequenza, occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni in sede di Consiglio di disciplina.

---



## AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

5. Nel caso che lo studente non si presenti al Consiglio di disciplina o al Consiglio di classe regolarmente convocati, senza gravi e giustificati motivi, gli organi procederanno in sua assenza, sulla sole base delle testimonianze verbali e documentali acquisite.

6. I genitori dello studente devono essere prontamente avvertiti dell'avvio e della conclusione dei procedimenti disciplinari.

7. La sospensione può prevedere, in luogo dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:

- Attività a favore della comunità scolastica (pulizia delle aule, piccole manutenzioni, attività assistenziali nell'ambito della comunità scolastica, supporto alla biblioteca etc.);
- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
- l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite di studio, viaggi e simili.

8. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Responsabile di sede. In essa dovrà essere specificata la motivazione del provvedimento e il periodo della sanzione. Analoga comunicazione verrà data circa l'eventuale conversione in altre attività della sanzione.

9. In casi di straordinaria gravità il Responsabile di sede può procedere all'allontanamento cautelare dello studente dalla scuola, procedendo contestualmente all'immediata convocazione dell'organo giudicante competente.

### **ART. 5 - ORGANI GIUDICANTI E ORGANO DI GARANZIA**

1. Gli organi giudicanti per le rispettive competenze, come sopra individuati, sono i Docenti, il Consiglio di disciplina e i Consigli di classe.

L'organo di garanzia interno, previsto dall'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998), è istituito e disciplinato dal presente regolamento.

2. Il Consiglio di disciplina è composto dal Responsabile della sede operativa, o suo delegato, da un docente che non sia docente dello studente o degli studenti interessati al provvedimento, e da un rappresentante degli studenti. All'inizio di ogni anno formativo il Responsabile di sede individua, in accordo con i coordinatori, i nominativi dei docenti che potranno far parte del Consiglio di disciplina; ugualmente gli studenti, durante l'elezione dei Rappresentanti di classe, nomineranno anche due rappresentanti, un titolare un supplente, per il Consiglio di disciplina.





## AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE

3. Il Consiglio di classe, quando si riunisce come organo disciplinare, viene integrato dal Rappresentante di classe e da un Rappresentante dei genitori dagli stessi eletto all'inizio di ogni anno formativo; ove i genitori non provvedessero alla nomina del rappresentante, neanche in un momento successivo, il Consiglio di classe con funzioni disciplinari si intenderà comunque regolarmente costituito. E' in ogni caso ammessa la presenza, con diritto di parola, dei genitori dell'allievo sottoposto a procedimento disciplinare.
4. Il Consiglio di disciplina è competente per tutti i provvedimenti entro il limite dei 15 giorni (scolastici) di sospensione. Il Consiglio di classe è competente per tutti i provvedimenti superiori ai 15 giorni di sospensione, in quanto ritenuti straordinari, oltre che per l'espulsione dalla scuola. Laddove il Consiglio di disciplina ritenesse, a seguito dell'istruttoria, di proporre un provvedimento che eccede la sua competenza, trasmetterà la pratica al Responsabile di sede per la convocazione del Consiglio di Classe. E' facoltà del Responsabile di sede, convocare il Consiglio di classe, in luogo del Consiglio di disciplina, sulla base della preliminare valutazione del caso, con particolare riferimento alla gravità o ai precedenti.
5. L'organo di garanzia interno è composto dal Direttore generale dell'Agenzia Formativa, che ne assume la presidenza, e dai seguenti componenti della sede operativa interessata: Responsabile di sede, un Docente di ruolo che non sia docente dello studente o degli studenti interessati, un Rappresentante dei genitori, un Rappresentante degli studenti. Ove i genitori di una o più sedi non provvedessero alla nomina del proprio rappresentante, l'Organo di garanzia opererà legittimamente con la presenza degli altri componenti.
6. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori (dello studente se maggiorenne) all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
7. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
8. La convocazione dell'organo di garanzia spetta al presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
9. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
10. Ciascun membro dell'organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il presidente dell'organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.



**AGENZIA FORMATIVA  
della PROVINCIA di VARESE**

12. L'esito del ricorso è comunicato per iscritto all'interessato.

***ART. 6 -DISPOSIZIONI FINALI***

1. E' dovere di ciascuno rispettare e far rispettare il presente regolamento.
2. Il regolamento è pubblicato all'albo di ogni sede e nel sito web dell'Agenzia; una copia è consegnata a tutte le famiglie degli studenti all'atto dell'iscrizione e ciò ne comporta la sua accettazione.